



Oggetto: [L.R. 23 del 10.12.2003 "interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari" – adozione testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio "QM".]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di **ADOTTARE** il testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche" riportate nell'allegato 1 della presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di **ABROGARE** il DDS n. 196/ARF del 24/12/2004 con il quale erano state approvate le linee guida per la stesura dei disciplinari del suddetto marchio;
- di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto, comprensivo di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Bruno Brandoni

Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

~~Gian Mario Spacca~~

Luciano Agostini

Luciano Agostini



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa;
- Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12/12/2002, n. 273;
- Legge regionale n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- D.G.R. n. 1594 del 21/12/2004 di approvazione e registrazione del marchio di qualità collettivo "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- D.D.S. / ARF n. 196 del 24/12/2004 di approvazione delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio QM;
- D.G.R. n. 257 del 13/03/2006 di adozione del testo definitivo del regolamento del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche".

MOTIVAZIONI

La Regione Marche, con la legge n. 23/2003, ha stabilito e regolato gli "interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari".

Nell'art. 8, della citata legge, è previsto che la Giunta debba richiedere la registrazione di un marchio di qualità collettivo regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Con D.G.R. n. 301 del 23.3.2004, è stato approvato il marchio collettivo "Qualimarche" - Prodotti Tutelati dalla Regione Marche, unitamente al regolamento d'uso.



seduta del 8 MAG 2006
delibera 536

pag. 4

La citata deliberazione veniva inviata al Dipartimento Programmazione e Bilancio – Posizione di Funzione “Attuazione delle politiche comunitarie” per l’invio al Ministero delle Attività Produttive, in qualità di organo competente per la notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva CE n. 98/34.

Con successiva DGR n. 1594 del 21.12.2004, sulla base delle indicazioni degli uffici della Commissione Europea, veniva approvata una nuova denominazione del marchio (QM – Qualità garantita dalle Marche), in sostituzione della precedente che veniva abrogata. Con lo stesso atto, veniva approvato il regolamento d’uso del marchio. Il marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche” è stato depositato presso la Camera di Commercio di Ancona in data 6.9.2005.

Con lettera n. 7576 del 24.11.2004, il Ministero delle Attività Produttive comunicava che la Commissione Europea aveva fissato al 18.2.2005 il termine di astensione obbligatoria dall’adozione del provvedimento definitivo. Successivamente, a seguito di un parere circostanziato emesso dalla Spagna, ai sensi dell’articolo 9.2 della Direttiva CE n. 98/34, tale termine veniva prorogato fino al 18.5.2005.

In data 11.3.2005, con lettera n. 20520, venivano trasmessi al Dipartimento Programmazione e Bilancio – Posizione di Funzione “Attuazione delle politiche comunitarie” gli elementi integrativi in risposta al parere della Spagna.

Con lettera n. 67446 del 23.11.2005, il Ministero delle Attività Produttive trasmetteva la Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789 che considerava soddisfacente la risposta fornita dalle Autorità italiane al parere spagnolo.

Infine, con successiva DGR n. 257 del 13.03.2006, è stato adottato il testo definitivo del regolamento d’uso del marchio “QM - Qualità garantita dalle Marche”.

La suddetta deliberazione ha, tra l’altro, stabilito che, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul BUR, la Giunta Regionale approverà le linee guida per la stesura dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio “QM – Qualità garantita dalle Marche”.

Rispetto al testo approvato dalla Commissione Europea, vengono apportate alcune modifiche di carattere redazionale finalizzate a migliorare la comprensibilità del testo e la sua coerenza con gli orientamenti del diritto comunitario e della politica regionale. Si è reso inoltre necessario ridefinire le competenze di vari soggetti istituzionali che intervengono nella gestione del marchio regionale conformemente a quanto già disposto nel testo definitivo del Regolamento d’uso del marchio di cui alla D.G.R. n. 257/06. Contestualmente sono stati eliminati alcuni refusi, aggiornati alcuni acronimi e definizioni e modificati alcuni punti tra i quali i più significativi sono:

- l’approvazione delle linee guida e dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio “QM” viene ricondotta tra le attribuzioni della Giunta Regionale, come



seduta del 8 MAG 2006
delibera 536

pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____


peraltro espressamente previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 23/03;

- la normativa di riferimento viene riportata in maniera più puntuale ed aggiornata;
- la tabella presente nel capitolo 11 (segnatamente al punto 5a - Definizione del/dei prodotto/i), dà indicazione di evidenziare le caratteristiche oggetto di certificazione.

Per quanto sopra esposto, si propone:


- di **ADOTTARE** il testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche" riportate nell'allegato 1 della presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di **ABROGARE** il DDS n. 196/ARF del 24/12/2004 con il quale erano state approvate le linee guida per la stesura dei disciplinari del suddetto marchio;
- di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto, comprensivo di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

Il responsabile del procedimento
Ferruccio Luciani



POSIZIONE DI FUNZIONE "SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE"

VISTO
Il Dirigente responsabile
Vincenzo Cimino





PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. ⁹⁹24... pagine, di cui n. ¹⁶..... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Bruno Brandoni



- ALLEGATI -

ALLEGATO N.1

“LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DISCIPLINARI DEL MARCHIO QM”

1. Oggetto

Il presente documento stabilisce le modalità, definisce i criteri ed individua l'iter da seguire per l'iscrizione e la pubblicazione di prodotti/servizi e relativi “Disciplinari di prodotto/servizio” (di seguito definiti disciplinari) nel “Registro QM”.

2. Scopo

Gli scopi del documento in oggetto sono:

- individuare e descrivere i criteri di accettazione per poter inserire i prodotti/servizi agroalimentari e i relativi disciplinari nel registro “QM”;
- individuare i requisiti minimi e necessari da inserire all'interno di un disciplinare;
- individuare le responsabilità per la redazione e approvazione dei disciplinari;
- stabilire l'iter per effettuare la valutazione dei prodotti/servizi e relativi disciplinari;
- individuare le responsabilità, la composizione e i compiti dei Focus Group;
- individuare le modalità per redazione, gestione, revisione, archiviazione e conservazione del registro “QM”.

3. Campo di applicazione

La presente Linea Guida fornisce indicazioni ai seguenti soggetti:

- ai soggetti esterni alla Regione Marche, pubblici o privati (di seguito definiti soggetti proponenti), per effettuare la richiesta di iscrizione di un prodotto/servizio e/o di redazione di un disciplinare alla Posizione di Funzione Sviluppo dell'Impresa Agricola e del Sistema Agroalimentare (di seguito definita Posizione di Funzione);
- all'ASSAM per poter effettuare la redazione/revisione/valutazione – attraverso l'intervento dei Focus Group – dei disciplinari presentati dai soggetti proponenti.
- alla Giunta Regionale per approvare i prodotti/servizi e relativi disciplinari proposti dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca (di seguito definito Servizio);



seduta del 8 MAG 2006
delibera 536

pag. 8

- alla Posizione di Funzione per l'iscrizione del prodotto/servizio e del relativo disciplinare nel registro "QM", e per la promozione, la divulgazione e la pubblicazione nel BURM e nei siti Web dell'ASSAM e della Regione Marche in collaborazione con le strutture regionali competenti.

DGR Linee guida

4. Riferimenti normativi

- **Trattato che istituisce la Comunità Europea**, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- **Direttiva n. 89/104/CEE** del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa.
- **Regolamento CE n. 178/2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- **Legge regionale n. 23 del 10/12/2003** recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- **Decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005** – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12/12/2002, n. 273.
- **Delibera della Giunta Regionale n. 1594 del 21/12/04** – Legge Regionale 23/03 "Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari" – art. 8.1 – Approvazione del marchio regionale "QM – Qualità garantita dalle Marche" e del relativo regolamento;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 13/03/06** - Legge Regionale 23/03 "Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari" – art. 8.1 – Adozione testo definitivo del regolamento del marchio regionale "QM – Qualità garantita dalle Marche";
- **Decreto del Dirigente di Servizio / ARF n. 196 del 24/12/2004** - linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio QM.

5. Definizioni

Aderente alla Filiera: colui che stipula convenzioni con il Concessionario ai fini dell'utilizzo del marchio "QM" pur non essendo legato ad esso da un vincolo associativo.

Associato: colui che ha un vincolo associativo con il Concessionario e stipula con esso convenzioni ai fini dell'utilizzo del marchio "QM".

Concessionario: persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti dettati dal regolamento d'uso del marchio "QM", che ottenga dalla Regione Marche la concessione dell'uso del marchio e di uno o più disciplinari.

Disciplinare di prodotto/servizio: documento emesso o fatto proprio dalla Regione Marche e disponibile al pubblico, che prescrive le modalità di ottenimento e le specifiche di un prodotto e/o le modalità di trasformazione del prodotto e/o di erogazione di un servizio. I disciplinari di prodotto/servizio del marchio "QM" sono dei documenti che contengono specifiche vincolanti, requisiti



oggettivi e misurabili, norme di produzione, trasformazione e commercializzazione che garantiscano la massima trasparenza al consumatore riguardo a tutte le fasi del processo produttivo. DGR Linee guida

Filiera agroalimentare/di prodotto: insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto (UNI 10939). Ai fini del marchio "QM", la filiera può essere costituita da aderenti e/o associati.

Flussi materiali: sono le materie prime, gli additivi, i semilavorati e i materiali di imballaggio che, in qualunque punto della filiera, entrano nel processo produttivo.

Linea Guida: documento emanato dalla GR che fornisce prescrizioni ed indicazioni a cui attenersi per la redazione di norme e procedure;

Marchio "QM - Qualità Garantita dalle Marche": marchio di qualità collettivo, di proprietà della Regione Marche, istituito ai sensi della legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2003.

Organizzazione: ente, azienda, società, organismo, impresa o parte di essi, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazione proprie e che concorre alla formazione, commercializzazione e fornitura del prodotto agroalimentare.

Produzioni regolamentate: sono considerate produzioni regolamentate e/o disciplinate quelle ottenute in ambito volontario conformemente alla vigente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di qualità alimentare.

6. Acronimi

ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche;

BURM – Bollettino ufficiale della Regione Marche;

CQA – Comitato regionale per la qualità agroalimentare;

GQM – Gruppo di lavoro "QM".

7. Soggetti coinvolti e loro funzioni

7.1 Giunta Regionale:

- ⇒ approva il regolamento d'uso del marchio;
- ⇒ approva le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio;
- ⇒ individua le classi di prodotto/servizio a marchio;
- ⇒ approva i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio.

7.2 Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca:

- ⇒ propone alla Giunta il regolamento d'uso del marchio e le sue modifiche;



seduta del
8 MAG 2006
delibera
536

pag.
10

- ⇒ propone alla Giunta le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio;
- ⇒ propone alla Giunta i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio;
- ⇒ istituisce una Giunta d'Appello preposta alla valutazione dei ricorsi presentati dai concessionari del marchio e dagli organismi di controllo. La Giunta d'Appello è composta dal Dirigente del Servizio e da due funzionari esperti nel settore agroalimentare.

7.3 Posizione di Funzione Sviluppo dell' Impresa Agricola e del Sistema Agroalimentare

- ⇒ procede alla nomina dei componenti del CQA;
- ⇒ cura gli adempimenti relativi alla registrazione del marchio;
- ⇒ predispone il regolamento d'uso del marchio e le sue modifiche;
- ⇒ predispone le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio;
- ⇒ predispone e approva il manuale della qualità e le procedure gestionali del marchio "QM";
- ⇒ istituisce e tiene il registro del marchio;
- ⇒ predispone e approva la modulistica;
- ⇒ stipula le convenzioni con i concessionari del marchio;
- ⇒ autorizza gli organismi di controllo;
- ⇒ approva i piani di controllo comprensivi della modalità di gestione del sistema di marcatura;
- ⇒ rilascia la licenza d'uso del marchio e ne dispone la sospensione e la revoca;
- ⇒ irroga le sanzioni;
- ⇒ tutela il marchio e svolge attività di promozione e divulgazione in collaborazione con le strutture regionali competenti;
- ⇒ svolge attività di vigilanza tramite l'Unità Territoriale di Vigilanza istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23, e in conformità alle disposizioni del DM 27 agosto 2004.



7.4 Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM)

DGR Linee guida

- ⇒ redige i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio in conformità alle linee guida emanate dalla Giunta Regionale;
- ⇒ valuta la conformità dei disciplinari redatti da soggetti terzi;
- ⇒ collabora con la Posizione di Funzione nella tutela e nella divulgazione del marchio;
- ⇒ svolge la funzione di Autorità pubblica di controllo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23.

7.5 Focus Group

- ⇒ collaborano con l'ASSAM nella redazione/revisione dei disciplinari e nella valutazione di quelli presentati dai soggetti proponenti;
- ⇒ forniscono pareri e presentano proposte al CQA riguardo alla gestione e alla promozione del marchio "QM".

7.5.1 Composizione dei Focus Group

L'ASSAM deve individuare la composizione dei Focus Group; ogni gruppo sarà sempre composto almeno dai seguenti soggetti:

- 2 rappresentanti dell'ASSAM con il ruolo, rispettivamente, di coordinatore e di segretario;
 - 1 o più rappresentanti delle Organizzazioni Professionali dei settori coinvolti espressi congiuntamente dalle Organizzazioni stesse;
- e, secondo specifiche esigenze, da operatori, imprese, tecnici esperti (docenti, ricercatori, consulenti, ecc.) della filiera interessata.

Al fine di garantire una più efficiente operatività del Focus Group, il numero totale di componenti non deve superare indicativamente le 12 unità.

L'ASSAM provvederà a:

1. inviare ai soggetti sopraelencati la richiesta formale per l'individuazione dei nominativi dei rappresentanti da inserire nel Focus Group; qualora le Organizzazioni non provvedessero ad effettuare la designazione congiunta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l'ASSAM procederà autonomamente sulla base delle segnalazioni acquisite;
2. redigere un modello contenente i dati relativi ai componenti del Focus Group (di seguito denominato Lista Focus Group);
3. trasmettere la Lista Focus Group alla Posizione di Funzione;
4. trasmettere ai nominativi inseriti nella Lista il presente documento.

I soggetti hanno la responsabilità di comunicare all'ASSAM ogni variazione dei propri responsabili al fine di poter permettere l'aggiornamento della Lista Focus Group.



7.5.2 Convocazione dei Focus Group

DGR Linee guida

I Focus Group vengono convocati dall'ASSAM ogni qualvolta:

- sia necessario redigere/revisionare un disciplinare di prodotto per i prodotti/servizi proposti dai soggetti proponenti o dal Servizio;
- sia necessario valutare i disciplinari di produzione predisposti dai soggetti proponenti.

L'ASSAM, convoca i Focus Group con un preavviso di almeno 3 giorni, utilizzando mezzi di comunicazione che diano la certezza dell'avvenuta ricezione e dandone contestuale comunicazione alla Posizione di Funzione.

I membri del Focus Group che risultassero assenti per più di 3 volte consecutive non verranno più convocati; in tal caso l'ASSAM chiederà di nominare nuovi rappresentanti da inserire nella Lista Focus Group, secondo le modalità descritte nel punto 1 della sezione 7.5.2.

7.5.3 Riunione Focus Group

La riunione sarà coordinata dai responsabili dell'ASSAM che provvederanno a:

- tenere un registro firme;
- redigere un verbale; il rappresentante dell'ASSAM, con la funzione di segretario, provvederà personalmente a redigere il verbale e a presentarlo, per l'approvazione, nel corso della riunione successiva. Qualora l'incontro non si dovesse tenere entro 30 giorni, il segretario dovrà:
 - inviare ai soggetti presenti alla riunione una prima revisione del verbale al fine di permettere eventuali modifiche (l'invio deve avvenire con mezzi di comunicazione che diano la certezza dell'avvenuta ricezione);
 - ricevere, entro 15 giorni dall'invio, il verbale opportunamente modificato;
 - trasmettere la revisione definitiva del verbale a tutti i soggetti costituenti il Focus Group.
- fissare, eventualmente, la data dell'incontro successivo.

La riunione che sia stata regolarmente convocata, secondo le procedure di cui alla precedente sezione 7.5.3, è da ritenersi valida a prescindere dal numero dei soggetti presenti.

8. Richiesta di iscrizione di un prodotto/servizio agroalimentare

L'iscrizione di un prodotto/servizio può essere richiesta alla Posizione di Funzione da soggetti pubblici (esterni alla Regione Marche) o privati di seguito denominati soggetti proponenti; la Posizione di Funzione può iscrivere prodotti/servizi anche di propria iniziativa.



8.1 Richiesta di iscrizione da parte di soggetti proponenti

DGR Linee guida

I soggetti proponenti:

- inviano la domanda "Richiesta iscrizione prodotto/servizio nel registro QM" alla Posizione di Funzione;
- presentano, in allegato alla domanda, un questionario informativo che riporti le seguenti informazioni:
 - generalità del soggetto proponente;
 - motivazioni per le quali si richiede l'iscrizione del prodotto;
 - obiettivi prefissati relativamente alle questioni socio-economiche, occupazionali, all'impatto sul territorio e agli sbocchi sul mercato;
 - indicazioni in merito al soggetto che provvederà alla redazione del disciplinare (soggetto proponente; ASSAM).

8.2 Iscrizione di iniziativa propria della Posizione di Funzione

La Posizione di Funzione, una volta individuati i prodotti/servizi potenzialmente ammissibili al Marchio Regionale "QM", avvia le procedure per la predisposizione dell'apposito disciplinare da parte dell'ASSAM secondo quanto riportato al § 9.1.1.

9. Iscrizione di un prodotto/servizio agroalimentare

9.1 Iscrizione richiesta da soggetti proponenti

La Posizione di Funzione, una volta ricevuta la domanda e il questionario informativo dal soggetto proponente, effettua una valutazione della proposta verificando la sussistenza dei requisiti di seguito elencati:

- a) il prodotto/servizio deve rientrare in una delle classi individuate dalla DGR n. 257 del 13.03.2006.
- b) il questionario informativo deve contenere informazioni complete e puntuali, motivazioni concrete, valide e verificabili e obiettivi sostenibili, efficaci ed innovativi relativamente alle questioni socio-economiche, occupazionali, all'impatto sul territorio e agli sbocchi sul mercato;

Successivamente la Posizione di Funzione comunica l'esito della valutazione al soggetto proponente.

L'esito potrà essere:

- negativo – nel caso in cui non sia rispettato il sopraindicato punto a) o gli obiettivi riportati in b) non siano coerenti e compatibili con quelli del Marchio QM (riportati nel § II.1 del regolamento d'uso del Marchio QM): si respinge la richiesta di iscrizione e si comunicano al soggetto proponente le motivazioni del rifiuto;



- positivo con riserva – nel caso in cui le informazioni riportate nel sopraindicato punto b) non siano complete: si richiede un'integrazione della documentazione;
- positivo – nel caso in cui tutti i requisiti siano soddisfatti: si avvia la procedura per la predisposizione del disciplinare.

Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione dell'esito positivo, può:

- richiedere alla Posizione di Funzione la redazione del relativo disciplinare (procedura riportata nel § 9.1.1);
- farsi inviare dalla Posizione di Funzione il presente documento e applicare la procedura riportata al § 9.1.2.

9.1.1 *Redazione di un disciplinare da parte dell'ASSAM*

La Posizione di Funzione, ricevuta la richiesta per la redazione del disciplinare, trasmette la documentazione in suo possesso all'ASSAM.

L'ASSAM, avvalendosi del Focus Group, predispone il disciplinare e lo trasmette alla Posizione di Funzione per l'approvazione.

La Posizione di Funzione esprime il proprio parere sul documento in questione. L'esito potrà essere:

- negativo – nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni contenute nelle linee guida: la Posizione di Funzione emana il decreto nel quale si respinge la richiesta di iscrizione del prodotto/servizio e relativo disciplinare e comunica all'ASSAM le motivazioni del rifiuto;
- positivo con riserva – nel caso in cui il disciplinare di produzione presenti dei punti incompleti: si richiede all'ASSAM di apportare delle integrazioni e modifiche al disciplinare;
- positivo: la Posizione di Funzione predispone l'atto e lo sottopone al Dirigente del Servizio affinché venga proposto alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione del disciplinare; successivamente comunica l'avvenuta approvazione al soggetto proponente e iscrive il prodotto/servizio e il relativo disciplinare nel registro "QM" curando la pubblicazione del disciplinare sul BURM e sui siti Web della Regione Marche.

9.1.2 *Redazione di un disciplinare da parte del soggetto proponente*

Il soggetto proponente, sulla base della presente linea guida, predispone il disciplinare e lo invia alla Posizione di Funzione.

La Posizione di Funzione trasmette la documentazione in suo possesso all'ASSAM.

L'ASSAM, avvalendosi del Focus Group, valuta il disciplinare ed esprime il proprio parere. L'esito potrà essere:

- negativo – nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni contenute nelle linee guida. L'ASSAM trasmette alla Posizione di Funzione l'esito; la Posizione di

LM



Funzione, dopo aver valutato la documentazione, emana il decreto nel quale si respinge la richiesta di iscrizione del prodotto/servizio e relativo disciplinare e comunica al soggetto proponente le motivazioni del rifiuto;

- positivo con riserva – nel caso in cui il disciplinare presenti dei punti incompleti; l'ASSAM provvede ad informare la Posizione di Funzione che si occupa di richiedere le opportune integrazioni e modifiche al soggetto proponente;
- positivo – l'ASSAM trasmette la documentazione alla P.F. che predispone l'atto e lo sottopone al Dirigente del Servizio affinché venga proposto alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione del disciplinare; successivamente, dopo l'approvazione del disciplinare, si procede come previsto nel paragrafo 9.1.1.

9.2 Iscrizione su iniziativa della Posizione di Funzione

La Posizione di Funzione, dopo aver individuato il prodotto/servizio, chiede all'ASSAM di redigere il disciplinare trasmettendogli la documentazione in suo possesso.

L'iter procedurale da seguire è quello indicato nel paragrafo 9.1.1.

10 Requisiti per la predisposizione dei disciplinari di produzione

Il presente paragrafo contiene i criteri e i requisiti per la redazione dei disciplinari che regolamentano i prodotti oggetto di applicazione del marchio "QM". In particolare, vengono definiti i contenuti, in termini di prescrizioni e indicazioni, mentre per quanto concerne la struttura dei disciplinari, si rimanda al paragrafo successivo.

Le norme contenute nei disciplinari devono essere applicabili in tutti i paesi dell'UE e non devono prevedere alcuna restrizione di carattere territoriale che impedisca l'adozione del sistema di certificazione "QM" agli operatori delle altre Regioni italiane o degli altri Stati membri. L'utilizzo dei disciplinari di qualità e l'iscrizione di un prodotto all'interno del sistema "QM" possono avvenire solo dopo verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato attuali o prevedibili; a questo scopo i soggetti proponenti devono predisporre un'analisi degli sbocchi di mercato del prodotto in questione.

I disciplinari devono essere rispondenti alle realtà produttive di riferimento, risultare di agevole applicazione ed essere improntati a criteri di trasparenza e semplicità. Devono inoltre essere predisposti in modo da semplificare le operazioni di controllo; al riguardo si consiglia di omettere prescrizioni obbligatorie a meno che non vengano stabiliti standard di qualità superiori ai limiti di legge. Si consiglia di fare riferimenti, per garantire la conformità ai disciplinari, a documenti di registrazione già normalmente utilizzati nelle unità produttive piuttosto che crearne di nuovi.

I disciplinari devono prevedere specifiche vincolanti e requisiti oggettivi e misurabili, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti che operino in conformità alla norma UNI CEI EN 45011 per il settore agricolo e alimentare per la certificazione



del prodotto; gli organismi di controllo devono avvalersi nell'ambito della propria attività di laboratori autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente in materia o accreditati dal SINAL o da omologo Ente di accreditamento comunitario ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

I disciplinari che regolamentano i prodotti oggetto di applicazione del marchio "QM" devono contenere norme di produzione, trasformazione e commercializzazione che garantiscano la massima trasparenza al consumatore riguardo a tutte le fasi del processo produttivo. Deve essere assicurata, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale, una tracciabilità completa dei prodotti inseriti nel sistema "QM".

In particolare, per ogni unità minima di prodotto, devono essere fornite, all'atto dell'acquisto, le informazioni inerenti alla tracciabilità, in conformità con il Reg. CE n. 178/02, con le disposizioni vigenti nei singoli stati membri e nel pieno rispetto delle prescrizioni del diritto comunitario.

Al fine di valorizzare le risorse genetiche e salvaguardare le specificità ed originalità delle produzioni agricole e agroalimentari del territorio, non è consentito l'uso del marchio per i prodotti che contengono OGM. Nei processi produttivi oggetto di certificazione con il sistema QM le materie prime, i coadiuvanti, gli additivi e gli ingredienti non devono contenere OGM. Gli animali, le cui produzioni vengono regolamentate da un disciplinare "QM" devono essere alimentati con mangimi che non contengono OGM.

Verificato il rispetto di tutte disposizioni fin qui riportate, il marchio "QM" può essere utilizzato per prodotti di qualità regolamentata ottenuti secondo le seguenti normative comunitarie:

- Reg. CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- Titolo VI, concernente i vini di qualità prodotti in regioni determinate, del Reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo;
- Reg. CEE n. 1538/91 del Consiglio del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione del Reg. CEE n. 1906/90, e in particolare l'art. 12, che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei citati regolamenti, ed il D. M. 29 luglio 2004 con il quale sono state emanate modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;
- Reg. CE n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del Reg. CE n. 1760/2000, sez. II, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ed il D. M. 30 agosto 2000 recante modalità applicative del Reg. CE n. 1760/2000;
- Reg. CE n. 2065/2001 relativo all'informazione dei consumatori per aspetti facoltativi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- Reg. CEE n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari;
- Reg. CEE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il marchio "QM" può essere inoltre utilizzato, coerentemente con gli orientamenti del Reg. CE n. 1783/03, art. 24 ter, per tutti i prodotti ottenuti con metodi di produzione che garantiscono la specificità delle caratteristiche del prodotto o del processo produttivo e/o una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti, in almeno uno dei quattro ambiti di seguito elencati:

- ✓ sanità pubblica: tutte le fasi di produzione devono essere finalizzate alla prevenzione di potenziali rischi per la salute del consumatore finale;
- ✓ tutela ambientale: per la produzione devono essere adottate tecniche compatibili con l'ambiente naturale privilegiando pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente; le pratiche devono proteggere la salute degli agricoltori e dare la priorità all'uso di meccanismi naturali di regolazione, minimizzare l'inquinamento di acqua, suolo e aria;
- ✓ salute delle piante: deve essere protetta la sicurezza dei prodotti alimentari derivati dalle piante e garantita la salute e la qualità delle colture;
- ✓ salute e benessere degli animali: le condizioni di allevamento e custodia degli animali devono assicurare il benessere degli stessi in relazione all'etologia della specie, della razza e dell'età. I singoli disciplinari di produzione preciseranno per ciascuna specie i requisiti di benessere minimi, che dovranno comunque prevedere standard superiori a quelli obbligatori sulla base della normativa vigente.

Oltre a garantire il raggiungimento di almeno uno dei quattro obiettivi sopra riportati, i disciplinari di produzione possono essere orientati al perseguimento di finalità aggiuntive quali:

- ✓ la tutela delle biodiversità;
- ✓ la garanzia della trasparenza nei rapporti di filiera in termini di meccanismi di formazione del prezzo/valore ecc...;
- ✓ l'assicurazione di norme sulla responsabilità sociale;
- ✓ la diffusione di metodiche di produzione integrata;
- ✓ il sostegno delle funzioni sociali e culturali dell'agricoltura anche attraverso la tutela di metodiche di produzione e conservazione consolidate nel tempo in base agli usi locali;



- ✓ la regolamentazione di servizi di informazione, promozione e logistica finalizzati a migliorare la diffusione ed il posizionamento sul mercato dei prodotti inseriti nel marchio "QM".

11 Struttura del disciplinare di prodotto/servizio

Di seguito si riporta la struttura che i soggetti proponenti e l'ASSAM dovranno utilizzare per la redazione dei disciplinari.

DISCIPLINARE DI PRODOTTO / SERVIZIO	
CAPITOLO	CONTENUTO
1. Nota Introduttiva	Definire le motivazioni e gli obiettivi che supportano la scelta di sottoporre la produzione disciplinata all'apposizione del Marchio Regionale. Altre considerazioni di carattere generale ed introduttivo.
2. Scopo e campo di applicazione	Definire le caratteristiche del prodotto e della sua filiera relativamente ai requisiti essenziali disposti dal regolamento d'uso del Marchio Regionale. Pertanto sarà necessario indicare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ se lo scopo del disciplinare è di riferirsi ad un singolo prodotto o ai prodotti che derivano dalla trasformazione, distribuzione, commercializzazione e somministrazione di un prodotto primario; ▪ il/i prodotto/i e, solo nel caso delle denominazioni di origine, la sua zona di produzione; ▪ le tipologie di organizzazioni comprese nella filiera del prodotto/i a marchio cui si applica il disciplinare.
3. Documenti di riferimento	Riferimenti legislativi Devono essere indicati i riferimenti legislativi per la definizione, la realizzazione e la commercializzazione del prodotto. Indicare inoltre eventuali riferimenti legislativi per elementi quali materie prime, contenitori, controllo dei pesi, etichettature, ecc. (possono essere: Leggi, Decreti, Regolamenti e Direttive UE, ecc.). Riferimenti normativi Devono essere elencate le norme eventualmente prese a riferimento (indicandone titolo e anno di emissione) e l'estensione della loro applicabilità al prodotto in oggetto. Altri documenti di riferimento Devono essere elencati i documenti presi a riferimento (rientrano in tale categoria i documenti emessi da associazioni, cooperative, produttori del settore, ecc.).
4. Termini e acronimi	Devono essere riportati: <ul style="list-style-type: none"> a) l'elenco di termini (aventi significati particolari) utilizzati, con le relative definizioni; b) l'elenco delle sigle e abbreviazioni utilizzate con le relative esplicitazioni.
5. Definizione del/i prodotto/i	Nel presente capitolo, come premessa, possono essere descritte, sinteticamente e in maniera qualitativa, tutte le caratteristiche del/i prodotto/i che si ritengono necessarie e sufficienti a definire il/i prodotto/i nei suoi/loro aspetti generali. I requisiti devono essere oggettivi, misurabili e verificabili. In particolare, devono necessariamente ed inequivocabilmente essere definiti, relativamente ad ogni prodotto oggetto del disciplinare, gli aspetti che lo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

	<p>contraddistinguono dagli altri prodotti della stessa natura legittimando l'uso del marchio relativamente a:</p> <p>a. caratteristiche del/i prodotto/i oggetto di certificazione (indicare i requisiti qualitativi – fisici, chimici, microbiologici e organolettici – la qualità del prodotto non deve derivare dalla zona di produzione fatte salve le denominazione di origine; i requisiti di informazione al consumo associate ai prodotti);</p> <p>b. caratteristiche commerciali (presentazione commerciale; etichettatura; identificazione; modalità di confezionamento ed imballaggio);</p> <p>c. caratteristiche di distribuzione e vendita/somministrazione (caratteristiche del/i prodotto/i legate all'immissione sul mercato).</p>
<p>6. Descrizione del/i processo/i</p>	<p>Devono essere scomposti in fasi elementari e descritti i diversi processi relativi al/i prodotto/i (processo di produzione / trasformazione / distribuzione). La descrizione può essere rappresentata schematicamente da un diagramma di flusso.</p>
<p>7. Definizione della/e filiera/e</p>	<p>Deve essere definita la filiera del singolo prodotto/servizio o quella agroalimentare comprendente le filiere dei diversi prodotti che possono derivare dalla trasformazione, distribuzione, commercializzazione e vendita/somministrazione di un prodotto. La descrizione deve svolgersi preferibilmente sia in forma descrittiva che grafica, relativamente a:</p> <p>a. prodotto;</p> <p>b. flussi dei materiali coinvolti;</p> <p>c. tipologia delle organizzazioni coinvolte;</p> <p>d. aspetti organizzativi tra le organizzazioni coinvolte.</p>
<p>8. Condizioni di ammissione all'uso in concessione del Marchio Regionale</p>	<p>Devono essere definite, per filiera e per ogni tipologia di organizzazione coinvolta nella stessa filiera, le prescrizioni organizzativo/gestionali, strutturali e tecnologiche cui è necessario attenersi per poter ottenere la concessione in uso del Marchio Regionale. Più precisamente è opportuno indicare quali sistemi di qualità, di rintracciabilità, di sicurezza igienico-sanitaria e ambientale e quali innovazioni ogni organizzazione deve adottare nella propria struttura e nell'ambito delle filiere interessate al fine di raggiungere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rispetto degli standard di qualità, della materia prima, dei semilavorati e del prodotto finito individuati nel presente disciplinare; ▪ raggiungimento di un'informazione precisa e completa per ogni unità minima di prodotto all'atto d'acquisto.
<p>9. Sistema di gestione e autocontrollo</p>	<p>Occorre definire le modalità di attuazione da parte dell'organizzazione capofiliera di un piano di controlli che assicuri il corretto funzionamento della filiera agroalimentare in ogni organizzazione coinvolta. Il piano deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identificazione dei punti rilevanti, delle modalità di gestione e controllo per ciascun punto e le corrispondenti modalità di registrazione • la definizione delle competenze minime del personale coinvolto in attività che hanno rilevanza ai fini della rintracciabilità e della sicurezza igienico-sanitaria; • un sistema di verifica della efficacia e dell'efficienza del piano di controllo stesso; • i controlli analitici previsti. <p>Al fine di rendere più agevole l'applicazione del suddetto piano di controlli, si raccomanda l'adozione di un sistema di gestione aziendale e di autocontrollo che tenga conto delle indicazioni di seguito riportate.</p> <p>a. Deve essere definita la struttura del sistema di autocontrollo della filiera attraverso l'individuazione di criteri, metodi, ruoli, responsabilità e strumenti</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DGR Linee guida

nelle e tra le organizzazioni coinvolte. Più precisamente dovranno essere pianificati i controlli da effettuare ai diversi livelli della struttura e per tipologia di organizzazione coinvolta nella filiera di prodotto, specificando per ogni controllo:

- fase del processo produttivo in cui viene eseguito;
 - punto di controllo;
 - tipo di controllo (ispettivo, documentale, analitico);
 - criteri di accettabilità delle caratteristiche oggetto di controllo;
 - frequenza;
 - responsabilità dell'esecuzione;
 - criteri per la gestione di non conformità o, direttamente, le azioni correttive da intraprendere;
 - documenti di registrazione e tracciabilità;
 - criteri per la valutazione dei requisiti qualitativi;
 - analisi da effettuare e relativa frequenza;
 - definizione valori di accettabilità.
- b. Deve essere definita la struttura del sistema di identificazione e rintracciabilità della filiera attraverso l'individuazione di criteri, metodi, ruoli, responsabilità e strumenti nelle e tra le organizzazioni coinvolte.
- c. Devono essere definite la tipologia e le caratteristiche dell'organizzazione che coordina la filiera e gestisce il sistema di rintracciabilità e di etichettatura/marcatura della filiera stessa.
- d. Devono essere definiti i criteri per formalizzare gli accordi tra le diverse organizzazioni coinvolte per l'attuazione del sistema di rintracciabilità.
- e. Devono essere definiti i criteri, le modalità, i ruoli e le responsabilità per la gestione della documentazione e dei dati di registrazione e tracciabilità.

12 Gestione dei disciplinari

La Posizione di Funzione è il soggetto responsabile per la tenuta e la pubblicazione dei disciplinari approvati.

La Posizione di Funzione, inoltre, provvede a:

- ✓ riportare, come prima pagina della copia del disciplinare di produzione disponibile al pubblico, le seguenti informazioni:
 - disciplinare _____ di proprietà della Regione Marche;
 - prodotto/Servizio interessato: _____
 - approvato dalla Giunta Regionale in data _____; codice di identificazione Registro QM _____;
 - redatto da _____
 - revisione _____ (indicare il numero e la data);
 - edizione _____ (indicare il numero e la data);
 - copia n° _____;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- distribuito a _____;
- copia Controllata _____ copia Non Controllata _____
- ✓ eseguire le operazioni di revisione, distribuzione, archiviazione e conservazione con le seguenti precisazioni:
 - le proposte di modifiche formali al disciplinare possono essere avanzate dalla Posizione di Funzione, dall'ASSAM, dal Focus Group e dai soggetti che applicano il disciplinare in questione;
 - le modifiche di cui sopra devono sottostare allo stesso iter procedurale descritto nel capitolo 9 del presente documento.

13. Registro QM

La Posizione di Funzione è responsabile della redazione, della gestione, della revisione, dell'archiviazione e della conservazione del "Registro QM".

13.1 Redazione del Registro QM

La Posizione di Funzione deve predisporre il registro "QM" attenendosi alle seguenti disposizioni.

Nella prima pagina del registro è presente una tabella in cui sono riportate le seguenti voci:

- ✓ numero progressivo;
- ✓ numero di registrazione QM;
- ✓ prodotto/servizio approvato;
- ✓ disciplinare di produzione approvato;
- ✓ stato della Licenza d'uso del Marchio (attiva, sospesa, revocata).

Dal numero di registrazione QM sarà poi possibile risalire ad una scheda dettagliata dove si troveranno le seguenti informazioni:

- ✓ numero di registrazione QM;
- ✓ prodotto/servizio approvato;
- ✓ classe di appartenenza;
- ✓ disciplinare di produzione approvato;
- ✓ numero di revisione e di edizione del disciplinare di produzione;
- ✓ riferimento alla delibera di Giunta Regionale che approva il disciplinare;
- ✓ concessionario/i;
- ✓ stato della Licenza d'uso del Marchio: attiva; sospesa; revocata.



seduta del
8 MAG 2006
delibera
536

pag.
22

- ✓ organismi di controllo
- ✓ riferimenti pubblicazione del disciplinare sul BURM
- ✓ riferimenti pubblicazione del disciplinare sul sito web dell'ASSAM e della Regione Marche

DGR Linee guida

13.2 Gestione del Registro QM

Il registro QM, una volta approvato, sarà gestito in forma controllata con lo scopo di assicurare che le revisioni e le edizioni siano sempre aggiornate. Il registro sarà inoltre messo a disposizione di tutti i soggetti (concessionari, organismi di controllo e altri) che intendano consultarlo sia presso la sede della Posizione di Funzione che sui siti web dell'ASSAM e della Regione Marche.

13.3 Revisione del Registro QM

Le modifiche apportate al registro QM possono essere di due tipi:

- correzioni ortografiche o di sintassi che non alterano il senso della frase;
- correzioni del contenuto e/o correzioni di sintassi che alterano il senso della frase.

Nel primo caso la Posizione di Funzione provvederà ad approvare le correzioni apportate al registro (con un inchiostro di colore differente da quello utilizzato nel testo) apponendo la propria firma accanto alla modifica.

Nel secondo caso il responsabile della Posizione di Funzione provvederà ad emanare una nuova revisione (le correzioni dovranno essere messe in evidenza con grafia in **grassetto corsivo** fino alla successiva revisione quando il registro QM verrà riscritto a caratteri normali) o, qualora la nuova versione si differenzi sostanzialmente dalla precedente, si procederà all'emissione di una nuova edizione.

Proposte di modifiche formali al registro QM possono essere avanzate dall'ASSAM, dalla Posizione di Funzione e dal GQM.

A seguito della decima revisione, il documento viene rimesso integralmente. La riemissione di una nuova edizione comporta l'attuazione di tutte le fasi già descritte per l'approvazione di un nuovo documento.

M